

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 luglio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 17.

Disciplina delle sale da gioco Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 18.

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 19.

Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))..... Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 2.

Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali..... Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2012, n. 11.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2012, n. 12.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e le tariffe nei servizi sociali Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2012, n. 0114/Pres.

Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° giugno 2012, n. 0122/Pres.

Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del Fondo rischi di Confidimpres FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'articolo 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). Emanazione..... Pag. 18



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2012, n. 21.

Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, contributi all’area marina “Torre del Cerrano” e modifica all’art. 5 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 “Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere”. Pag. 20

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 maggio 2012, n. 26.

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale Pag. 21


LEGGE 9 maggio 2012, n. 27.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014..... Pag. 34

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione. (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 18 maggio 2012) Pag. 35



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 17.

Disciplina delle sale da gioco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

Art. 2.

Giochi leciti

1. Ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

Art. 3.

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 aprile 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0379

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 18.

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 2 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Le finalità della presente legge sono dirette alla prevenzione, al trattamento terapeutico ed al recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico (GAP).

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione Liguria:

- a) favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
- b) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;
- c) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi legati al GAP;
- d) favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del GAP.



Art. 3.

Competenze delle Aziende sanitarie locali

1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende sanitarie locali.

2. Presso ciascun Dipartimento per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e ad eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.

Art. 4.

Osservatorio regionale sul GAP

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio è composto dall'Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1;

c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 5.

Campagna informativa di prevenzione

1. All'interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

b) il numero verde di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);

c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipendenze;

d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'art. 4, iniziative di informazione sul territorio regionale sui rischi derivanti dal GAP, anche all'interno delle strutture scolastiche.

Art. 6.

Sorveglianza sanitaria nelle case da gioco

1. Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere presente un'area dedicata all'informazione sulle attività di prevenzione con riferimento ai nuclei operativi previsti presso i Dipartimenti delle dipendenze istituiti da ciascuna Azienda sanitaria locale.

Art. 7.

Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto

1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all'art. 3, possono avvalersi, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 aprile 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0380

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 19.

Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA

Art. 1.

Finalità

1. La Regione favorisce lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli e di promuovere:

a) l'acquisto ed il consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari nella zona di produzione con lo scopo di salvaguardare l'ambiente riducendo il consumo di energia e l'emissione di «gas a effetto serra»;

b) la conoscenza ed il consumo di prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nel rispetto dell'ambiente o legati alla tradizione locale, anche attraverso una corretta informazione del consumatore ad opera degli esercenti l'attività di ristorazione e dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

c) la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali, culturali e gastronomiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

d) il mantenimento delle produzioni tipiche e di qualità anche allo scopo di incentivare il turismo «alimentare» verso le zone di produzione;

e) il consumo consapevole dei prodotti e una sana e corretta alimentazione.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) filiera corta: canale distributivo basato sul rapporto commerciale diretto tra gli imprenditori agricoli, ancorché organizzati nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, ed i consumatori finali, anche associati fra loro, ovvero mediato attraverso gli esercenti l'attività di ristorazione e di ospitalità turistica;

b) imprenditore agricolo:

1. imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni;

2. imprenditori ittici iscritti nei registri imprese di pesca tenuti dalle capitanerie di porto;

c) mercato agricolo di vendita diretta: aree pubbliche destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli, ancorché organizzati nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

d) disciplinare di mercato: documento che regola le modalità di vendita del mercato agricolo di vendita diretta;

e) prodotti agricoli: prodotti di cui all'art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche

1. I comuni, anche associati, possono istituire in aree pubbliche i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui alla presente legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli o associati, di enti pubblici o privati, comprese le società e le fondazioni, previa presentazione di richiesta al Comune competente contenente l'impegno al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, del disciplinare di mercato di cui all'art. 2 e della relativa autorizzazione.

2. I comuni adottano il disciplinare di mercato per i mercati agricoli di vendita diretta dagli stessi istituiti ed autorizzano il disciplinare per i mercati costituiti su iniziativa di parte ai sensi del comma 1 sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. I comuni danno comunicazione alla Regione dell'istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta.

4. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

5. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. L'attività di controllo è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del disciplinare di mercato e, in caso di violazione delle disposizioni riferite ai mercati agricoli di vendita diretta di cui all'art. 5, il Comune dispone la chiusura del mercato.

Art. 4.

Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta

1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'art. 4 del d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, una percentuale sul totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. I posteggi riservati ai sensi del comma 1 possono essere ripartiti in maniera non uniforme tra i diversi mercati presenti nel territorio comunale.

3. L'ubicazione delle aree riservate di cui al comma 1 deve essere immediatamente riconoscibile ed identificabile, nonché comunicata alla clientela mediante adeguata segnaletica.

4. I comuni comunicano alla Regione le percentuali di riserva e, con cadenza annuale, il numero effettivo di esercenti la vendita diretta di cui al comma 1.

Art. 5.

Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita diretta e negli spazi riservati

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli di cui all'art. 3 e negli spazi riservati di cui all'art. 4 esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta di cui all'art. 3 e negli spazi riservati di cui all'art. 4 è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone o di società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla prima lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonché da società di servizi specificamente incaricate costituite da imprenditori agricoli.

3. Ai sensi dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 6.

Attività consentite nei mercati agricoli di vendita diretta

1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, le attività di degustazione di cibi e bevande ottenute nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono ammesse, altresì, le attività di animazione, informazione ed educazione alimentare rivolte ai consumatori.


Art. 7.

Tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale

1. Al fine di tutelare e valorizzare la tradizione enogastronomica regionale e assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati, la Regione, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove la creazione di un sistema d'identificazione delle imprese esercenti l'attività di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un «menù tipico regionale», differenziato a livello provinciale secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell'offerta di vini e di oli d'oliva liguri a denominazione d'origine riconosciuta.

2. La registrazione delle imprese nel sistema di cui al comma 1 è volontaria ed è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. La Giunta regionale, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, definisce le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, i requisiti e le procedure per la registrazione nel sistema d'identificazione di cui al comma 1, gli obblighi delle imprese, le attività di controllo da parte delle stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le fattispecie che comportano la revoca della registrazione.



Art. 8.

Utilizzo dei prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, da parte dei partecipanti alla gara, di prodotti agricoli conferiti sulla base della sottoscrizione di accordi di fornitura con le forme organizzate di produzione locale.

2. L'utilizzazione di prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

Capo II

MODIFICAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)

1. Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione approva il progetto di itinerario e le proposte di modifica dello stesso in conformità alle linee guida di cui all'art. 3.».

2. L'art. 5 della l.r. 13/2007 è abrogato.

3. L'art. 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Enoteca regionale). — 1. La Regione riconosce una Enoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

2. L'Enoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all'art. 2, costituendone elemento di eccellenza.

3. La Regione può affidare all'Enoteca regionale l'attuazione di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i requisiti per il riconoscimento dell'Enoteca regionale, nonché le modalità di adesione agli itinerari di cui all'art. 2.».

4. Dopo l'art. 11 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Oleoteca regionale). — 1. La Regione riconosce una Oleoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione degli oli di oliva regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione d'origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione delle olive.

2. Il soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1 può coincidere, se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con il soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 11, comma 1.

3. L'Oleoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all'art. 2, costituendone elemento di eccellenza.

4. La Regione può affidare all'Oleoteca regionale l'attuazione di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. L'art. 8 della l.r. 34/2011 è abrogato.

Art. 11.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le modalità ed i requisiti per il riconoscimento della Oleoteca regionale, nonché le modalità di coordinamento con l'Enoteca regionale di cui all'art. 11 della l.r. 13/2007, come sostituito dall'art. 9, comma 3, della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a, Genova addì 30 aprile 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0381

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2012, n. 2.

Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 23/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 5 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI DI VALORIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA, DEL MERITO E DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO LOCALE

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10

1. All'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una tersa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma 6-bis.»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. È riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.»;



d) nel comma 9 alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «I comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente»;

e) nel comma 9 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente.»;

f) nel comma 29 le parole «La giunta comunale» sono sostituite dalle parole «L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente»;

g) nel comma 34 le parole «della deliberazione» sono sostituite dalle parole «del provvedimento»;

h) nel comma 46 le parole «salvo quanto previsto dai commi 54, 55 e 56» sono sostituite dalle parole «salvo quanto previsto dalla legge regionale.»;

i) il comma 47 è sostituito dal seguente:

«47. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro è subordinata alla conformità delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall'art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e alla previsione dell'equipollenza fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente.»;

l) nel comma 49 le parole «, eccettuati quelli verbali, sono adottati con deliberazione dalla giunta comunale. I provvedimenti disciplinari verbali vengono adottati dal responsabile della struttura di assegnazione.» sono sostituite dalle parole «sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente.»;

m) nel comma 50, le parole «alla giunta» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza è demandata al segretario comunale.»;

n) nel comma 52, le parole «, di procedimento penale in corso e di indagini preliminari penali» sono soppresse;

o) dopo il comma 52 è aggiunto il seguente:

«52-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 46, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'art. 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 55-ter il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.»;

p) nel comma 57 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.»;

q) nel comma 57 nella lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio.»;

r) nel comma 57 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione.»;

s) il comma 58 è sostituito dal seguente:

«58. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.»;

t) dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti:

«61-bis. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 57, lettera d), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.»;

61-ter. Il limite previsto dal comma 61-bis si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

u) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.»;

v) nel comma 78 le parole «così come individuate dal comma 8 dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni» sono soppresse;

z) il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica, salva la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale.»;

aa) il comma 84 è sostituito dal seguente:

«84. La rappresentatività e la composizione delle delegazioni sindacali possono essere ridisciplinate con contratto collettivo.»;

bb) dopo il comma 100 sono aggiunti i seguenti:

«100-bis. Spettano ai dirigenti, in base ai criteri fissati dall'ente, l'individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle altre attività incentivabili, nonché la valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi, inclusi eventualmente quelli decentrati, nonché dei criteri e delle procedure stabilite dall'ente. Assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale. Sono responsabili dell'esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni regionali e dagli atti consiliari in materia di trasparenza.»;

100-ter. La valutazione del personale dipendente e gli adempimenti di cui al comma 100-bis sono requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti e conseguentemente la mancata attivazione delle relative procedure comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento delle stesse.»;

100-quater. I dirigenti sono responsabili per la mancata segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l'omessa vigilanza sulla produttività e sull'efficienza della propria struttura, nonché per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità. In tali casi la retribuzione di risultato spettante può non essere integralmente corrisposta in proporzione alla gravità delle inadempienze.»;

cc) nel comma 101 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei comuni ove è prevista la dirigenza, il regolamento organico definisce i rapporti tra i predetti incarichi direttivi e quelli attribuiti a dipendenti con qualifica o abilitazione dirigenziale.»;


dd) dopo il comma 101 è aggiunto in fine il seguente:

«101-bis. I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprono le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza.»;

ee) nel comma 108, le parole «dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle parole «dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

ff) il comma 114 è sostituito dal seguente:

«114. Il regolamento previsto dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale della dotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettiva-



mente per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la copertura di incarichi di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni e sono rinnovabili. In caso di elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza del mandato, il sindaco rinnovato procede alla verifica dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque.»;

gg) nel comma 115 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale.»;

hh) nel comma 116 dopo le parole «compiti dirigenziali» sono aggiunte le parole «o direttivi».

Art. 2.

Misurazione e valutazione delle prestazioni

1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e dei responsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché di eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Attività di revisione interna

1. Per l'applicazione del controllo di gestione di cui all'art. 17 commi 99 e 100 della legge regionale n. 10 del 1998 e per garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità di procedure ed attività e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, lo statuto comunale può prevedere di affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva provincia il servizio di supporto, di controllo e di revisione dell'attività amministrativa.

2. Il servizio è regolato da apposita convenzione, che definisce oggetti, tempi e modalità dell'attività di supporto e revisione, individuando modi e strumenti idonei per l'accesso alle informazioni e la conseguente trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.

Art. 4.

Trasparenza

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori rela-

tivi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.

2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

Art. 5.

Progressioni

1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, è sostituito dai seguenti:

«4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.

4-bis. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.

4-ter. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.».

Art. 6.

Gruppi linguistici

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dai seguenti:

«1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia.

1-bis. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.».

Art. 7.

Effetti della cessazione dal servizio

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:

«2. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia.».

Capo II

DISPOSIZIONI SULLA PARIFICAZIONE FRA DONNE E UOMINI NEGLI ENTI LOCALI


Art. 8.

Piani per la parità

1. Gli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti elaborano dei piani per la promozione della parità fra i generi, definiti piani per la parità.

2. I piani per la parità sono predisposti per un periodo di cinque anni e sono verificati periodicamente.

3. Nei piani per la parità è stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento, nonché in quali strutture devono essere diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato.



4. Se è prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di parità prevedono che la quota del genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.

5. In sede di prima applicazione i piani per la parità sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali

1. Gli enti locali individuati dall'art. 8 pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi per ognuna delle seguenti categorie:

- a) per servizi ovvero per analoghe unità organizzative;
- b) per tipo di rapporto lavorativo;
- c) per qualifica funzionale o categoria;
- d) per funzioni;
- e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme;
- f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di stipendio;
- g) per monte salari per uomini e donne;
- h) per età;
- i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti;
- l) per stato di famiglia, nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti.

2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini che rispetto all'ultima pubblicazione:

- a) svolgono funzioni di livello apicale;
- b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento;
- c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio;
- d) hanno cambiato servizio, ufficio o unità organizzativa.

Art. 10.

Assunzioni

1. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica.

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.

Art. 11.

Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali

1. Gli enti locali adottano modalità organizzative e articolazioni dell'orario di lavoro dirette a conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, anche a favore di dipendenti con incarichi dirigenziali.

2. I piani di parità prevedono azioni positive per garantire la conciliazione delle esigenze di cui al comma 1.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI

Art. 12.

Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento

1. Le comunità previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe di appartenenza, ai soli fini giuridici, è determinata secondo quanto stabilito nella tabella A allegata alla legge regionale n. 4 del 1993. Nella determinazione del trattamento economico dei segretari delle comunità la contrattazione collettiva tiene conto delle funzioni trasferite e della loro complessità.

2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretarile con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretarile della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretarile è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi.

3. Le convenzioni già stipulate tra le comunità e i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa qualora il segretario non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

4. Per l'accesso alle sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi per le sedi segretarili comunali di classe corrispondente. Il servizio prestato presso le sedi segretarili delle comunità di cui al comma 1 è equiparato a quello presso le sedi segretarili comunali di classe corrispondente.

Art. 13.

Indizione del bando di concorso

1. Il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:


«1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di novanta giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno.»

Art. 14.

Nomina a segretario generale di seconda classe

1. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali in servizio di ruolo presso sedi di prima e di seconda classe con almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che abbiano svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente sei anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 47. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.»



Art. 15.

Supplenza e reggenza delle sedi segretarili

1. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 4 del 1993 le parole «il parere si intende comunque favorevole» sono sostituite dalle parole «il presidente della giunta provinciale può comunque disporre la sostituzione».

Art. 16.

Graduatoria degli incarichi di reggenza e supplenza

1. I commi 1 e 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 4 del 1993 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando, provvedendovi a termini dell'art. 60, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'art. 47, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale.

2. La graduatoria è formata ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

- a) votazione di laurea;
- b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'art. 47, comma 7;
- c) altri titoli di studio;
- d) titoli di servizio.»

Art. 17.

Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili

1. In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune in alternativa alle modalità di supplenza previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 4 del 1993, può stipulare una convenzione temporanea, limitatamente al periodo di assenza del titolare, con altro comune, applicando le disposizioni previste dall'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni.

Art. 18.

Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria

1. I comuni che rilasciano i certificati anagrafici in forma digitale possono, limitatamente a tali certificati, sopprimere i diritti di segreteria previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva Provincia autonoma ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Adeguamento dei regolamenti e degli atti comunali

1. Ove nelle disposizioni precedenti non sia già stabilito un termine diverso, i comuni adeguano i propri regolamenti e atti alle disposizioni recate dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 20.

Norma transitoria

1. La nuova disciplina recata dall'art. 1, comma 1, lettere *ff*) e *hh*) si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 18 commi 114 e 116 della legge regionale n. 10 del 1998 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Norma interpretativa dell'art. 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4

1. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall'art. 36, commi 1 e 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute.

Art. 22.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 limitatamente alle parole «non abbiano superato i 45 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali»;
- b) l'art. 18, commi 37, 44, 54, 55, 56, 87 della legge regionale n. 10 del 1998;
- c) l'art. 32 della legge regionale n. 4 del 1993;
- d) l'art. 8 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 1.

Art. 23.

Testo unico

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4, 15 luglio 2009, n. 5, 26 aprile 2010, n. 1, 14 dicembre 2010, n. 4 e 14 dicembre 2011, n. 8.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 25 maggio 2012

DELLAI

12R0400



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2012, n. 11.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 17 aprile 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 488 del 2 aprile 2012

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:

«*b*) entro il 26 febbraio 2014 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, a condizione che il "piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi" corrisponda ai requisiti del modulo allegato e venga presentato entro il 31 dicembre 2012 alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile. A conclusione dei lavori di adeguamento, e, comunque, entro il 26 febbraio 2014, deve essere effettuato il collaudo antincendio.»

2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«Art. 27 (*Disposizioni transitorie*). — 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 26 febbraio 2014 alle presenti disposizioni.»

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 aprile 2012

DURNWALDER

12R0354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2012, n. 12.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e le tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 17 aprile 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 473 del 26 marzo 2012.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Enti territorialmente competenti*). — 1. Per l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni; nel caso in cui l'utente provenga da un altro servizio residenziale sociale, il comune ove risulta l'ultima residenza italiana dell'utente nel momento in cui è stato la prima volta accolto in un servizio residenziale;

b) l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza di un servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'operatore preposto istruisce il procedimento e decide l'attribuzione dei vantaggi economici, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 8 e dove il presente regolamento disponga diversamente.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ogni qual volta la decisione comporti la valutazione di circostanze particolari inerenti la prestazione, l'operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all'attribuzione dei vantaggi economici.»

2. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Sono membri effettivi:

- a*) il responsabile del distretto;
- b*) un operatore del settore dell'assistenza economica sociale;
- c*) un operatore sociale del distretto.

Nel caso le circostanze particolari abbiano delle ripercussioni su di un comune o questo disponga di informazioni rilevanti per la decisione, alle sedute del comitato tecnico può partecipare un rappresentante del comune competente per il/la utente, nominato dalla rispettiva Giunta comunale.

Ai partecipanti non spetta alcun gettone di presenza.»



Art. 4.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 (*Nucleo familiare ristretto*). — 1. In deroga a quanto previsto all'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto:

a) nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà: la sola donna e i figli che con lei sono ospitati presso il servizio;

b) nei servizi residenziali per anziani: il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia dell'11 gennaio 2011, n. 2, è utente di un servizio residenziale e ha consumato l'intero importo corrispondente alla sua percentuale di consumo dell'eccedenza.

c) per le prestazioni dell'assistenza domiciliare dell'allegato B): il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia dell'11 gennaio 2011, n. 2, è utente del servizio assistenza domiciliare.»

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La prestazione è pari a 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non può essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.»

2. Il comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. La prestazione può essere concessa al massimo per un periodo di sei mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di un utente con più di 75 anni, che vive da solo, non ha un nucleo collegato e disponga di un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa fino al 31 dicembre dell'anno della domanda; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d'ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che soddisfano entrambe i citati criteri.»

3. Il comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le altre attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 150% della quota base. La riduzione ha luogo a seguito di un corrispondente avvertimento scritto e viene incrementata progressivamente. Al nucleo familiare deve in ogni caso rimanere garantita una disponibilità economica del 25% della quota base per ogni minore del nucleo.»

Art. 6.

1. Il comma 7 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Ai fini della concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.»

1. Il comma 8 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Le prestazioni previste al comma 5 lettere a) e b) vengono erogate nella misura del 100 per cento dell'importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2;

essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.»

Art. 7.

1. Il comma 4 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. L'ammontare massimo del contributo corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza annuali riconosciute ed un valore corrispondente ad un massimo del 2,5 per cento della quota base; per il calcolo il numero massimo delle ore di assistenza ammesse è pari a 3.285 l'anno.»

Art. 8.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3:

«3. L'integrazione della tariffa secondo l'art. 5, comma 2 lettera a) da parte dell'ente obbligato al pagamento ha luogo solo se l'ospitalità del servizio sia stato preventivamente comunicata dall'ente che accoglie l'utente al comune.»

Art. 9.

1. Il testo in lingua tedesca del comma 8 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «8. Bei wesentlichen Änderungen an den Einnahmen, dem Vermögen oder den Tarifen im Laufe des Jahres kann die zuständige öffentliche Stelle auf Antrag des Betroffenen oder auf eigene Initiative hin, die finanzielle Situation neu bewerten und die Höhe der Leistung neu festsetzen.»

Art. 10.

1. L'art. 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:


«Art. 45 (*Dichiarazione sostitutiva*). — 1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla «Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio», di seguito denominata DURP di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia dell'11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa successivamente alla data di rilascio della dichiarazione sostitutiva.

3. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che l'amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; a tal fine il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. Per le prestazioni economiche sociali, si richiede il rilascio di una autocertificazione ai nuclei familiari collegati, solo qualora la loro situazione reddituale o patrimoniale, desunta dalle dichiarazioni rilasciate dal richiedente la prestazione economica stessa, non permetta di escluderne a priori una possibile partecipazione.

5. Per i casi di oggettiva comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati o per la loro partecipazione alla tariffa, il comitato tecnico di cui all'art. 8 può prescindere da essi o stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei dati in suo possesso. La decisione deve essere motivata.



6. Salvo quanto disposto dall'art. 44, comma 8, e in deroga a quanto previsto al comma 2 di questo articolo, l'utente con più di 75 anni di cui all'art. 19, che chiede le prestazioni di cui all'art. 19 o 20, non è tenuto a comunicare al distretto competente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa nel periodo di concessione della prestazione.»

Art. 11.

1. Il punto 1-bis dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «1-bis Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello.

1. In deroga a quanto previsto all'art. 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia dell'11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

a) il reale ammontare del canone di locazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, risultante da contratto scritto registrato al netto delle integrazioni pubbliche;

b) il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie, al netto delle integrazioni pubbliche;

c) il reale ammontare della rata di mutuo, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, comprensiva di quota capitale e di quota interessi, al netto delle integrazioni pubbliche.»

Art. 12.

1. Il testo in lingua italiana della rubrica del punto 4.1 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito: «4.1 Non sono considerati come elementi di entrata:».

Art. 13.

1. Il punto 6.2 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato con la DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi. L'importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi.»

2. Il punto 6.3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «6.3 Se dal raffronto si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate.»

Art. 14.

1. Le modifiche di cui all'art. 3 entrano in vigore il 1° settembre 2012.

2. Le altre modifiche entrano in vigore il 21 aprile 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 aprile 2012

DURNWALDER

12R0355

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2012, n. 0114/Pres.

Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)», ed in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di amministrazioni pubbliche;

Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

Ritenuto di sostenere, in particolare, l'inserimento lavorativo attuato tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di amministrazioni pubbliche rivolte a soggetti disoccupati;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», che nella seduta del 10 maggio 2012 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 838, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)»;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità per il sostegno delle medesime, ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento ai sensi dei seguenti regolamenti:

a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, la Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) assicura in via temporanea una occupazione a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 luglio 2006, n. 227;

b) riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale nella direzione dell'attivazione dell'occupabilità di persone in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in adesione ai principi di coesione sociale e della responsabilità etico sociale delle imprese;

c) incentiva il sostegno e l'accesso a iniziative di inserimento occupazionale che, nell'interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, promuovendo i valori comuni dell'unione che comprendono in particolare un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, come espressamente riconosciuti dall'Unione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) promuove e sostiene l'impegno convergente delle istituzioni pubbliche e del tessuto produttivo locale a favore del lavoro in coerenza con le indicazioni strategiche del programma operativo del Fondo sociale europeo 2007-2013.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione Friuli-Venezia Giulia trasferisce ai soggetti proponenti di cui all'art. 2 le risorse necessarie per la realizzazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità, nella misura di cui all'art. 9 e nei limiti della disponibilità di cui all'art. 14.

4. Il contributo previsto dall'art. 3, comma 4, ha natura di contributo erogato a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate dai soggetti attuatori per realizzare i progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale individuati quali beneficiari dell'intervento.

Art. 2.

Soggetti proponenti

1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilità le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, che promuovono iniziative di lavoro di pubblica utilità.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità le imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti temporanei, e le associazioni riconosciute purché:

a) abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal soggetto proponente;

c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal soggetto proponente;

d) assicurino ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro;

e) prevedano nell'oggetto sociale attività che rientrano in uno dei settori d'intervento di cui all'art. 7, comma 2, punto c).

2. Per la realizzazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità, i soggetti attuatori utilizzano i soggetti beneficiari di cui all'art. 4.

3. Tra il soggetto attuatore ed i soggetti beneficiari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato compresi tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi. La prestazione lavorativa del soggetto beneficiario non può integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di società cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro multiservizi.

4. I soggetti proponenti concedono il contributo a fondo perduto ai soggetti attuatori a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attuazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità.

5. I soggetti proponenti scelgono i soggetti attuatori utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dell'intervento i residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia in stato di disoccupazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 227/2006, i quali:

a) siano in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi;

b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;

c) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui all'art. 5.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6, tutti i requisiti sono posseduti dal soggetto beneficiario all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle liste di cui all'art. 5.

Art. 5.


Liste di disponibilità

1. Presso ogni centro per l'impiego della Regione Friuli-Venezia Giulia sono istituite cinque liste di disponibilità, corrispondenti ai settori di intervento previsti all'art. 7, comma 2, lettera c).

2. Le liste di cui al comma 1 hanno validità dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla conclusione dei progetti di cui all'art. 8.

3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 che intendono aderire alle iniziative di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) presentano domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 presso il centro per l'impiego ove sono domiciliati su apposito modulo messo a disposizione dal centro per l'impiego a partire dal 16 luglio 2012 e sino al termine perentorio del 30 aprile 2013.

4. Il centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), iscrive i soggetti beneficiari nelle liste di cui al comma 1.



5. Il soggetto beneficiario che, senza documentata motivazione, rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica attività ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dal soggetto attuatore o non prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade da tutte le liste di cui al comma 1. La convocazione è effettuata dal soggetto attuatore a mezzo di telegramma e con preavviso almeno di due giorni al domicilio del beneficiario.

6. Il soggetto beneficiario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità nel periodo di vigenza delle liste di cui al comma 1, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista.

7. La disponibilità per lo svolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità è registrata nel piano di azione individuale di cui all'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 227/2006.

Art. 6.

Individuazione dei soggetti beneficiari

1. Il centro per l'impiego individua i soggetti beneficiari da assumere dal soggetto attuatore tra quelli inseriti nelle liste di cui all'art. 5.

2. Per la scelta dei soggetti beneficiari, il centro per l'impiego mensilmente redige una graduatoria riferita ai soggetti beneficiari domiciliati nel territorio comunale ove si svolgono i progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità. In caso di mancanza di nominativi, il centro per l'impiego redige una graduatoria integrata, composta da tutti i lavoratori iscritti nella lista di disponibilità relativa ad ogni singolo settore di intervento.

3. La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 227/2006:

- 1) oltre 36 mesi: 20 punti;
- 2) da 30 a 36 mesi : 15 punti;
- 3) da 23 a 29 mesi: 10 punti;
- 4) da 16 a 22 mesi: 5 punti;
- 5) da 8 a 15 mesi: 1 punto;

b) età anagrafica:

1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età punti 25;

2) per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il sessantesimo: punti 20;

3) per coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo: punti 15;

4) per coloro che hanno compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il quarantesimo: punti 10;

5) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il trentesimo: punti 5;

c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico: 5 punti.

d) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) riferito ai redditi 2011:

- 1) da 0,00 a 5.000,00 euro: 20 punti;
- 2) da 5.000,01 a 10.000,00 euro: 15 punti;
- 3) da 10.000,01 a 15.000,00 euro: 10 punti;
- 4) superiore a 15.000,00 euro: 5 punti;

e) invalidi del lavoro con percentuale di invalidità inferiore al 34%: 5 punti;

f) disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 10 punti.

g) lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi quattro anni: 15 punti.

4. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il soggetto beneficiario più anziano di età.

5. Il centro per l'impiego, su richiesta numerica del soggetto attuatore, trasmette i nominativi dei soggetti beneficiari inseriti in posizione utile nell'ultima graduatoria mensile, che il soggetto attuatore è tenuto a impiegare nello svolgimento dei progetti.

6. Nella redazione della graduatoria mensile e all'atto della trasmissione dei nominativi al soggetto attuatore, il centro per l'impiego verifica che i soggetti selezionati siano in stato di disoccupazione ai sensi del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 227/2006 da almeno 8 mesi.

7. Nel caso in cui nella graduatoria siano presenti soggetti disabili, per l'inserimento lavorativo degli stessi vengono attivate le modalità previste dalla legge n. 68/1999 tenuto anche conto, al fine della tempistica prevista dal comma 2 dell'art. 12, dei tempi necessari all'eventuale attivazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge n. 68/1999 nel caso di assunzione di soggetti affetti da disabilità psichica.

Art. 7.

Iniziativa di lavoro di pubblica utilità

1. Per iniziative di lavoro di pubblica utilità si intendono tutte le attività che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale, individuate dai soggetti proponenti, che abbiano come finalità precipua e caratterizzante l'effettivo impiego dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4.

2. Le attività di cui al comma 1:

a) sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'occasionalità, dalla temporaneità;

b) non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente;

c) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:

1) valorizzazione patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione;

2) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi o documenti di interesse storico e culturale;

3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;

4) custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o culturali gestiti dai soggetti proponenti;

5) attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo.

3. L'elenco delle attività rientranti nei settori di cui al comma 2, lettera c), sono indicate nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 8.

Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali redatti dai soggetti proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità del servizio competente della direzione centrale competente in materia di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. I progetti contengono le seguenti indicazioni:

a) il settore di intervento e l'elenco delle attività di cui all'allegato A del presente regolamento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità che si intende realizzare;

b) il luogo di svolgimento;

c) il numero dei soggetti beneficiari componenti la squadra di lavoro che si intendono inserire nel progetto;

d) la durata prevista espressa in settimane;

e) la qualifica;

f) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro;

g) il costo complessivo del progetto;

h) il numero minimo di tutor del progetto dipendenti del soggetto attuatore;



i) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature che si ritengono necessarie per l'avvio dell'attività lavorativa.

3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, i progetti territoriali:

a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'art. 7, comma 2, lettera c);

b) hanno una durata complessiva tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi;

c) prevedono per ciascun soggetto beneficiario coinvolto, un orario di lavoro da un minimo di venti ad un massimo di trentadue ore settimanali;

d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta fino ad un massimo di sei soggetti beneficiari;

e) hanno coerenza tra settore di attività e finalità del progetto.

Art. 9.

Spese ammissibili a rimborso

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia finanzia una quota pari all'90% delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 8. Il restante 10% è a carico del soggetto proponente.

2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa sostenute dal soggetto attuatore:

a) il costo del lavoro sostenuto dal soggetto attuatore per l'assunzione temporanea dei soggetti beneficiari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro multi-servizi ed agli oneri previdenziali e assistenziali;

b) il costo dei materiali di consumo, ivi compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuali ed il costo del carburante, strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto da parte dei soggetti beneficiari interessati;

c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto;

d) il costo del personale del soggetto attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro;

e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei soggetti beneficiari;

f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attività di rendicontazione realizzate dal soggetto attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato;

g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dai soggetti attuatori per la copertura dei rischi connessi alle prestazioni dei soggetti beneficiari;

h) l'accensione di polizze fideiussorie bancarie o assicurative richieste al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del soggetto attuatore a titolo di anticipazione;

i) le spese per la certificazione esterna dei rendiconti fino ad un massimo di euro 250,00.

3. Al momento della presentazione del progetto, le spese ammissibili a rimborso rispettano le seguenti percentuali:

a) il costo di cui al comma 2, lettera a), rappresenta almeno il 70% del costo complessivo del progetto;

b) i costi di cui al comma 2, lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i) non possono, complessivamente, essere superiori al 30% del costo complessivo del progetto.

Art. 10.

Presentazione dei progetti

1. La presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti alla direzione centrale competente in tema di lavoro, avviene a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al termine perentorio del 30 giugno 2012.

2. Le domande di finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, ove necessaria, e i relativi progetti sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on-line disponibile nel sito Internet www.regione.fvg.it, sottoscritti digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata.

3. Sono finanziabili progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, che prevedono posti di lavoro individuati nel numero massimo di:

a) 30 posti di lavoro ciascuna per le amministrazioni provinciali ed i comuni capoluogo di provincia;

b) 18 posti di lavoro ciascuna per le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni;

c) 6 posti di lavoro ciascuna per le altre amministrazioni pubbliche.

4. Nel caso di soggetti proponenti che presentano progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità da realizzarsi a favore di altre amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 6 unità.

Art. 11.

Valutazione di ammissibilità dei progetti

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 14.

2. I progetti vengono selezionati sulla base della valutazione di conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento e del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del piano operativo regionale del Fondo sociale europeo nella seduta del 13 dicembre 2007:

a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;

b) coerenza e qualità progettuale;

c) coerenza finanziaria.

Art. 12.

Approvazione del progetto, concessione ed erogazione prima rata del finanziamento, avvio del progetto


1. Conclusa l'istruttoria in applicazione della legge regionale n. 7/2000 e valutata la conformità e l'ammissibilità del progetto, il servizio competente in materia di lavoro provvede all'assegnazione del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili di cui dell'art. 14, comma 2, ed alla contestuale erogazione del 70% del finanziamento concesso.

2. Il progetto è avviato, pena revoca del finanziamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012.

3. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno uno dei posti di lavoro è stato coperto.

4. Il soggetto proponente comunica l'avvio e la fine dell'attività al servizio competente in materia di lavoro. In particolare, unitamente alla comunicazione di avvio attività, trasmette un rapporto indicando le generalità, la qualifica e la data di assunzione dei soggetti beneficiari, i dati del soggetto attuatore ed il nominativo del tutor di progetto.

5. Nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di attività concernenti gli archivi, intesi quali beni del patrimonio culturale, per le quali il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) prevede l'acquisizione di autorizzazioni preventive da parte degli enti preposti alla loro tutela, i soggetti proponenti comunicano, unitamente a quanto previsto dal comma 4, l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del patrimonio culturale.



Art. 13.

Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento

1. Entro 90 giorni dalla data di approvazione del rendiconto presentato dal soggetto attuatore al soggetto proponente, ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto proponente, presenta al servizio competente la seguente documentazione:

a) il rendiconto certificato delle spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore esposte per singole voci di costo ammissibile e giustificate da documenti contabili probatori;

b) il prospetto dei costi rimborsati dal soggetto proponente giustificati da documenti contabili probatori;

c) un rapporto finale di esecuzione del progetto di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

2. Il servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'art. 14, comma 2, ai sensi dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di Fondo sociale europeo.

Art. 14.

Risorse disponibili

1. I progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità sono finanziati con risorse messe a disposizione dal bilancio regionale per l'anno 2012 e dal Fondo sociale europeo 2007/2013 «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2012» D. Progetto FSE occupabilità programma specifico n. 14 a valere sul POR occupabilità 2007-2013 asse occupabilità - Obiettivo specifico B) «Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a-bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese».

2. L'assegnazione delle risorse disponibili suddivise tra i quattro territori provinciali in base al numero di soggetti in stato di disoccupazione in ciascuna provincia alla data del 31 dicembre 2011 è disposta con decreto del direttore centrale competente in materia di lavoro.

Art. 15.

Informazione

1. Al fine di garantire la trasparenza sulla partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità, in particolare del programma operativo obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione del Fondo sociale europeo 2007/2013, di seguito definito programma comunitario:

a) i modelli relativi alle domande di finanziamento evidenziano che i progetti di lavoro di iniziative di pubblica utilità sono finanziati nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario e recano gli emblemi previsti nell'allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

b) gli atti amministrativi dei soggetti proponenti, gli atti di concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità ed ogni altro atto o comunicazione del soggetto proponente in relazione ai contributi medesimi, indicano che il contributo è concesso nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario;

c) i soggetti attuatori di cui all'art. 3 ed i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 sono adeguatamente informati che il contributo è finanziato attraverso il programma comunitario;

d) a cura del soggetto attuatore, all'esterno dei luoghi in cui si svolgono i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità finanziati con le risorse del programma comunitario sono esposti cartelloni contenenti gli emblemi previsti nell'allegato B.

Art. 16.

Controllo e monitoraggio

1. L'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità è sottoposta ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le modalità previste dalle normative che regolano le attività finanziate con la partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

2. I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali.

3. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

4. Il soggetto proponente deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti.

Art. 17.

Disponibilità dei documenti

1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal soggetto proponente, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell'art. 89, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006.

2. La documentazione di cui al comma 1 è resa disponibile per ogni richiesta di controllo.

Art. 18.

Compatibilità del finanziamento

1. Il finanziamento concesso ai sensi dal presente regolamento è cumulabile con incentivi provinciali, regionali e nazionali.

Art. 19.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della regione 29 luglio 2011, n. 182 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010));

b) il decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2011, n. 222 (Modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n.116).

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 19 continuano a trovare applicazione con riferimento a procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0413



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1º giugno 2012, n. 0122/Pres.

Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del Fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'articolo 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). Emanazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

Visto in particolare l'art. 2, commi 91, 92, 93 e 94 della legge regionale 11/2011, che testualmente recitano:

«91. Al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli.

92. I finanziamenti a Confidimprese FVG e Confidi-Friuli sono destinati al rilascio di garanzie in favore delle imprese di cui al comma 91 in regime de minimis.

93. I Consorzi di garanzia fidi presentano la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.

94. Per le finalità di cui al comma 91 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per garanzie distretti sedia e mobile".»;

Preso atto dell'impugnazione promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità, tra gli altri, del predetto art. 2, commi 91 e seguenti della legge regionale n. 11/2011;

Vista la relazione dell'Avvocato della Regione, av. Ettore Volpe, allegata alla DGR di generalità n. 2139, di data 10 novembre 2011, avente ad oggetto: "Impugnazione LR 11/2011 "Assestamento del Bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della LR 21/2007" che in particolare prevede: «art. 2, commi 91 e 106: Anche in relazione alle disposizioni normative in titolo si ritiene che non vi sia stata una violazione degli obblighi di cui all'art. 108 TFUE, posto che i criteri e le modalità di concessione di tali contributi verranno stabiliti da un successivo regolamento. Al proposito si segnala che, anche al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stabilisce che la determinazione dei criteri e delle modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi nella concessione di incentivi, qualora non siano già previsti dalla legge, è disposta con regolamento. Alla luce quindi della prescrizione contenuta nel citato art. 30, peraltro recentemente ribadita dalla circolare n. 5 di data 14.02.2011 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, si procederà alla necessaria emanazione

dei regolamenti di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni normative in esame, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso", e successive modificazioni, la quale, all'art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti per legge; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2012, n. 904 con la quale è approvato il «Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).», predisposto dalla Direzione centrale Attività Produttive;

Ritenuto di emanare il predetto «Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).», allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli- Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2012, n. 904;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



ALLEGATO

Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dell'art. 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), disciplina le modalità di concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie in favore delle imprese che formano il distretto industriale della sedia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale 27/1999, art. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono il Confidimprese FVG e il Confidi Friuli, di Udine.

Art. 3.

Destinatari finali del finanziamento

1. I destinatari finali del finanziamento sono le imprese che formano il distretto industriale della sedia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 e il distretto industriale del mobile, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411, in quanto beneficiarie delle garanzie, in regime de minimis (Aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), in relazione ad operazioni bancarie di finanziamento a breve, medio e lungo termine, finalizzate a sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese stesse.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento presentate da Confidimprese FVG e Confidi Friuli, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2011, in conformità all'art. 2 comma 93 della stessa, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale sono integrate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante i fidi oggetto di delibera di approvazione da parte del Confidi, i fidi garantiti alla data del 31 dicembre 2011 e i fidi garantiti alla data di presentazione della domanda, a favore delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile.

Art. 5.

Erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli viene erogato in via anticipata al momento della concessione, nella misura del cento per cento del finanziamento concesso ed è destinato alla copertura delle escussioni delle garanzie rilasciate, nel rispetto delle convenzioni stipulate con le Banche a favore delle imprese di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 6.

Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Le garanzie sono concesse da Confidimprese FVG e Confidi Friuli in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Confidimprese FVG e il Confidi Friuli curano gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'art. 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.

3. In conformità a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

4. L'importo della garanzia concessa non può essere superiore all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.

5. Per le garanzie concesse ai sensi del *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo dell'aiuto in termini Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è calcolato mediante l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

Art. 7.

Modalità di rendicontazione

1. Confidimprese FVG e Confidi Friuli, pena la revoca del finanziamento concesso, presentano al Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro il 30 luglio di ogni anno, successivamente alla data dell'intervenuta concessione del finanziamento, e fino al completo utilizzo del finanziamento, il rendiconto sulle garanzie concesse e in essere, completo dell'indicazione dello *status* delle garanzie per mutata rischiosità, le escussioni subite ed i recuperi, unitamente al bilancio consuntivo comprovante l'utilizzo del finanziamento stesso, comprensivo dei fondi liberatisi a seguito del rientro di garanzia.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

12R0389



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2012, n. 21.

Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, contributi all’area marina “Torre del Cerrano” e modifica all’art. 5 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 “Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere”.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 23 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all’art. 41 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)»

1. Al comma 1 dell’art. 41 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” dopo la parola “Sulmona”, sono inserite le parole “con la collaborazione del personale in servizio al 31 dicembre 2011 presso la medesima struttura”.

Art. 2.

Modifiche all’art. 63 della L.R. 1/2012 e differimento termini

1. I commi 1 e 2 dell’art. 63 della L.R. 1/2012 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.

2. La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 luglio 2012, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.”

2. L’applicazione dei commi dal n. 3 al n. 14 dell’art. 63 della l.r. 1/2012 è differita di tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2012.

Art. 3.

Contributo in favore dell’Area marina protetta «Torre del Cerrano»

1. Al fine della gestione e dell’amministrazione del territorio è concesso per l’anno 2012 un contributo di euro 15.000,00 in favore dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”.

2. La denominazione del capitolo di spesa n. 271604 – U.P.B. 05.01.001, del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, è così sostituita “Area marina protetta Torre del Cerrano”.

3. L’onere derivante dalla presente disposizione trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa n. 271604 – U.P.B. 05.01.001 denominato “Area marina protetta Torre del Cerrano”, del bilancio regionale, per il corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Modifica all’art. 5 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 «Disposizione per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri comuni del cratere»

1. Al comma 2, dell’art. 5, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 “Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere”, le parole “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le parole “entro il 30 giugno 2012” e le parole “competente Direzione Affari della Presidenza” sono sostituite con le parole “Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino ufficiale* della Regione”.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 11 maggio 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0387



REGIONE SICILIA

LEGGE 9 maggio 2012, n. 26.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 1.

Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2012 è determinato in termini di competenza in 332.902 migliaia di euro.

2. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2012, in 450.000 migliaia di euro.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2010 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2011, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2001, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione

delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2010 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2009, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2011 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA.

ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI.

PROROGHE DI CONTRATTI

Art. 3.

Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria


1. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale adita in materia è disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per il biennio 2012-2013, i migliori risultati d'esercizio del servizio sanitario regionale rispetto all'equilibrio di bilancio sanitario, nella misura verificata dai competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, sono disponibili per finalità extrasanitarie da individuare con successiva disposizione normativa.

3. Per l'esercizio finanziario 2012, le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'importo pari a 343.000 migliaia di euro, sono destinate alle finalità nel medesimo comma previste.

4. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, dell'U.P.B. 7.3.1.3.2., dell'U.P.B. 8.2.1.3.6. e dell'U.P.B. 13.2.1.3.5 è accantonata una quota, pari a 343.000 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2012 dell'intesa richiamata al comma 3.

5. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 3 è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo - codice 1002 - previsto nella Tabella 'A' allegata alla presente legge. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate agli interventi previsti nel corrispondente accantonamento positivo codice 1002.



Art. 4.

Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2012, in 691.000 migliaia di euro, di cui 110.000 migliaia di euro destinati a spese di investimento; il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2012, in 45.000 migliaia di euro, di cui 10.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio. Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2010. Per l'esercizio finanziario 2012, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi assegnati alle province, è destinata alle medesime per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate. L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 3, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garantite, per l'anno 2012, le seguenti riserve che sono erogate in trimestralità come indicato al predetto comma 2:

a) riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro;

b) contributo al comune di Ragusa ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.000 migliaia di euro;

c) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi rispettivamente all'opera 'Dea di Morgantina' nella misura di 1.000 migliaia di euro e alla riapertura della 'Villa Romana del Casale' di Piazza Armerina nella misura di 3.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1-bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 17.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni ai sensi del comma 7, dell'articolo 13, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2010/2011 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

f) una quota pari a 100 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1;

g) trasferimento al comune di Lipari per i progetti obiettivo di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 800 migliaia di euro;

h) rimborso ai comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

i) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo miglioramento servizi di Polizia municipale previsto dall'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000 migliaia di euro.

5. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'lo sforzo tariffario e fiscale' sono aggiunte le seguenti: 'comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento'.

6. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'capacità di riscossione' sono aggiunte le seguenti: 'documentata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni'.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelli disciplinate dalla presente legge.

8. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

9. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2012 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Proroghe di contratti di personale a tempo determinato


1. Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;



e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui:

a) 736 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 9.541 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 5.373 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 2.336 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo determinato già utilizzato per l'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);

e) 1.140 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 248 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, l'ulteriore spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 6.

Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa previste dall'articolo 14 - comma 24-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more della definizione dei rapporti finanziari con lo Stato negli ambiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di federalismo fiscale, gli interventi indicati dal presente articolo, sono rideterminati secondo le modalità riportate nei successivi commi.

2. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, in 284 migliaia di euro annui.

3. Nelle more della definizione del riordino della materia inerente la spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, ed al fine di garantire, nel pubblico interesse, l'erogazione dei servizi in favore della collettività nonché il pagamento di obbligazioni pregresse è autorizzata:

a) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui, per il biennio 2012/2013;

b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

c) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Per la gestione degli impianti di cui al presente comma è fatto divieto di procedere ad eventuali proroghe dei contratti in essere ed il pagamento delle situazioni debitorie pregresse è subordinato alla verifica dei presupposti giuridici da parte dei responsabili amministrativi del Dipartimento.

4. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, per l'esercizio finanziario 2012, in 1.088 migliaia di euro annui.

5. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nella misura massima di 307.838 migliaia di euro annui. L'erogazione della spesa viene effettuata previo monitoraggio, da parte del competente Dipartimento e comunicazione alla competente Ragioneria centrale, al fine della individuazione delle risorse da destinare ai singoli interventi previsti dalla legislazione vigente e pervenire ad un graduale contenimento della spesa.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. I rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all'1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009. I rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della Regione siciliana e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento. La corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati in applicazione dei contratti collettivi di cui ai precedenti commi, complessivamente quantificate in 25.933 migliaia di euro, è effettuata in quattro rate annuali a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dei medesimi; nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Le spese correnti previste nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, non ricomprese nei precedenti commi, relative a consumi intermedi, trasferimenti correnti nonché ad altre spese correnti, individuate nell'Allegato 1, ad esclusione di quelle relative al settore sanitario e in favore delle Autonomie locali, sono ridotte, per ciascuno degli anni 2012-2014 del 20 per cento, fatta eccezione delle seguenti tipologie di spesa per le quali si applicano le percentuali di riduzione di seguito indicate:

a) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 10 per cento:

1) spese per la manutenzione di vivai, aree attrezzate, sentieri, impianti e boschi demaniali (U.P.B. 10.5.1.1.2 capitolo 155309, U.P.B. 10.5.1.3.2 capitoli 156604 156608 - 156609, U.P.B. 10.5.1.3.99 capitoli 155311 155313 e U.P.B. 12.4.1.3.2 capitolo 150514);

2) spese connesse ad interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale;

b) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 5 per cento:

1) spese di funzionamento delle soprintendenze dei beni culturali;

2) spese per la gestione degli enti parco e delle riserve naturali;

3) contributi a strutture, organismi, soggetti ed imprese che gestiscono attività teatrali minori (U.P.B. 13.2.1.3.5 - capitoli 378110 - 378111 - 378112 - 378113 378114 - 378115 - 378116 - 378117);

4) spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico;

5) contributo agli istituti per ciechi "Opere riunite Florio e Salamone" di Palermo e "T. Ardizzone Gioeni" di Catania;

6) contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte alla ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

7) contributi alle istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado, finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica;

8) indennità chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia;

9) capitolo 147315 finanziamenti al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia;



c) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 2,5 per cento:

1) spese per i servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, per servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 26/1995, spese per la convenzione con la società Biosphera S.p.A. e spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.;

2) contributi all'I.R.S.A.P.;

3) contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica;

4) spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale.

12. Le riduzioni previste dal comma 11 non si applicano per le seguenti tipologie di interventi: spese per gli Organi Istituzionali, spese per il funzionamento dell' Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A), spese aventi natura obbligatoria, spese riservate e per la sicurezza del Presidente della Regione, spese per il sostegno alla lotta contro la mafia (U.P.B. 6.2.1.5.3 capitoli 183717 - 183718 - 183721 - 183723 - 183724 - 183726 184103), spese per il contingente dell'Arma dei Carabinieri, canone annuo da corrispondere al registro italiano dighe, indennità di mensa, trasferimenti ad enti, consorzi, università ed istituti per emolumenti al personale (capitoli 105702 - 373343 - 243307 - 147320 - 443305 - 147322 213304 - 213305 - 321306 - 147701), Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, RESAIS, vigilanza siti minerali, oneri assicurativi, spese per il personale statale a carico della Regione, spese per gli UREGA, spese per arretrati contrattuali forestali (capitoli 155318 - 150536), spese per interventi di protezione civile (capitolo 116523), spese per quote partecipazione a SVIMEZ e CINSEDO, spese per interventi nel sociale (capitoli 183754 - 413702), spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ed istituti ed accademie di belle arti e conservatori di musica statali, collegamento isole minori, limiti di impegno.

13. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 34, comma 9 Tabella 'L' della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, (U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 213309), per il quale alla data del 31 dicembre 2011 non risultano assunte obbligazioni, è revocato.

14. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di un ammontare pari o superiore al 5 per cento tra le previsioni delle entrate relative ai fondi regionali e l'andamento tendenziale delle stesse, per il triennio 2012-2014 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

15. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 15 e fino a quando non si realizzeranno le entrate di cui al predetto comma 15, le autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti tipologie di spesa, sono ridotte per gli importi a fianco indicati:

a) fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni per 15.391 migliaia di euro;

b) spese individuate dal precedente comma 10, per le quali è disposto uno specifico accantonamento per un ammontare complessivo pari a 31.187 migliaia di euro corrispondente al 10 per cento degli interventi per i quali è stata disposta la riduzione del 20 per cento, ed un ulteriore accantonamento di importo pari a 6.260 migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di riduzione già apportate, nel medesimo comma 11, con le lettere a), b) e c);

c) collegamenti marittimi con le isole minori per 18.918 migliaia di euro;

d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro;

e) parte terza trimestralità 2012 Fondo Autonomie Locali per 75.000 migliaia di euro;

f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per 12.869 migliaia di euro, da ripartire in pari percentuale su tutti gli importi. In relazione alle decurtazioni operate, per effetto degli accantonamenti di cui al comma 14, la prima quota dei contributi concessi in favore dei medesimi enti, subordinata, come previsto dall'articolo 128, comma 4,

lettera a), alla presentazione di un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo, è corrisposta, per l'anno finanziario 2012, in misura pari all'80 per cento della somma iscritta in bilancio per il medesimo esercizio;

g) spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per 10.000 migliaia di euro.

17. L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 3 è soppresso.

18. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

19. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali comunque denominati, con esclusione degli enti del settore sanitario, che usufruiscono di trasferimenti diretti provvedono, in relazione ai minori trasferimenti regionali, ad elaborare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un dettagliato piano di riordino, asseverato dall'organo di controllo interno, finalizzato al contenimento della spesa ed al raggiungimento, entro il 2013 del pareggio di bilancio.

La mancata predisposizione del piano, da trasmettere all'organo tutorio e alla ragioneria generale della Regione, comporta la decadenza degli organi di amministrazione e di controllo interno ed i relativi atti sono nulli di diritto con la conseguente responsabilità personale intestata in capo ai soggetti interessati.

20. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati dalla stessa, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "e/o" fino a "per" sono soppresse.

21. Le voci dei canoni di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei canoni irrigui, che sono confermati negli importi determinati nel 2010, sono incrementate fino alla misura massima del 50 per cento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione dei canoni di cui al presente comma.

22. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. I canoni per concessioni e locazioni di beni demaniali e patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a euro 5.000,00 per anno.

24. Ai fini dell'attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguardante i piani e i programmi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il proponente privato versa in entrata al bilancio regionale un contributo calcolato come segue:


a) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni il contributo per la istruttoria è fissato in misura pari ad euro 1.000;

b) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e il contributo per l'istruttoria è fissato in misura pari ad euro 2.000,00 per le proposte ricadenti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti rilevata al 31 dicembre dell'anno trascorso, pari ad euro 3.000,00 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, e pari ad euro 6.000,00 nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

25. I contributi stabiliti dal precedente comma sono inclusivi delle attività istruttorie relative alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 per i piani e programmi che interferiscono con le aree di rete Natura 2000.

Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.

26. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

29. Per le aree contemporaneamente appartenenti al demanio marittimo ed a quello trazzerale di pertinenza regionale trovano applicazione le norme relative al demanio marittimo.

30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli Assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione di tutte le tariffe per l'accesso ai servizi resi dalle amministrazioni regionali. Gli importi delle tariffe sono determinati per un importo superiore del 30 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.

32. Il commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) provvede a versare in entrata del bilancio della Regione siciliana - capitolo 4501 - capo 10 - a titolo di acconto sul risultato della liquidazione la somma di 15.000 migliaia di euro.

33. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni deve presentare i bilanci finali di liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) entro il 31 dicembre 2012. I beni di proprietà degli enti suddetti rimasti inventurati, sono acquisiti al patrimonio della Regione con l'entrata in vigore della presente legge. Il commissario liquidatore provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al presente comma ed i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 7.

Quinto d'obbligo

1. In considerazione degli obblighi di riduzione della spesa, scaturiti dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del conseguenziale obbligo del concorso a tali obiettivi da parte dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, per il triennio 2012-2014, gli oneri per l'esecuzione dei contratti di servizio relativi ai collegamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ridotti nella misura massima prevista dall'articolo 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, introdotto nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, assumendo a base di riduzione della stessa gli importi dovuti in forza dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e del loro adeguamento, prescritto ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 724/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei crediti maturati alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione di cui al presente articolo opera per i contratti il cui periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è definito, dal Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2012.

2. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 1 è fissata in misura percentuale pari alla metà della misura massima prevista dal richiamato articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II

INTERVENTI PER LA CRESCITA.

DISPOSIZIONE PER LA SALVAGUARDIA

DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI.

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA.

Art. 8.

Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali - di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di assicurare la tutela dei consumatori e la trasparenza delle informazioni sull'origine e la provenienza dei prodotti e sui metodi di coltivazione o allevamento, anche avvalendosi del Corpo forestale regionale, effettua controlli periodici volti a rafforzare l'azione di contrasto alle frodi in campo agroalimentare e a garantire la difesa dei prodotti agricoli locali con la verifica della provenienza e della tracciabilità degli stessi, nonché ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore lungo la filiera, degli obblighi di presentazione dei prodotti e di esposizione, in maniera chiara sull'etichetta o sul cartellino unico sul punto di vendita, delle informazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. A tal fine, segnala alle autorità competenti le violazioni della normativa in materia di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, di etichettatura e di presentazione dei prodotti, anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e delle relative disposizioni attuative in materia di obbligo di indicazione del luogo di origine o di provenienza e trasmette le informazioni sulle violazioni dei suddetti obblighi all'Assessorato regionale delle attività produttive per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per potenziare le attività di controllo di cui al presente comma è istituito nel bilancio della Regione un fondo la cui dotazione per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 è pari ad euro 300 migliaia. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo.


2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è sostituito dal seguente:

«2. In materia di divieto di esercizio dell'attività commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.»

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: «Il corso deve altresì essere diretto alla formazione in materia di tutela dei prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari».

4. L'Assessorato regionale delle attività produttive, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, favorisce la creazione di aree dedicate alla vendita dei prodotti agricoli di cui al predetto articolo 8 negli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e nelle strutture di media e grande distribuzione commerciale.

5. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è inserito il seguente: «Art. 18-bis. - Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva - 1. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta nei servizi di ristorazione, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo utile per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre



2011, n. 25, la cui provenienza è certificata in conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo».

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, al fine del controllo dell'andamento dei prezzi nel comparto agricolo, provvede alla sorveglianza dei prezzi dei prodotti agricoli e sovraincidente alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "Uffici prezzi" delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute; analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento; avvia indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Per le finalità di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 196 e 197, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari con decreto individua modalità per il rilevamento dei dati relativi al prezzo di vendita praticato dai produttori ed al prezzo di vendita al consumatore finale di ciascun prodotto. Con il medesimo decreto sono stabilite adeguate forme di pubblicità dei predetti dati, anche attraverso la pubblicazione nel sito web della Regione.

7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive.».

8. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

9. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

10. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

11. I prestiti partecipativi istituiti con l'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati prioritariamente ai soggetti beneficiari degli interventi nel settore del piccolo fotovoltaico, in regime di contributi in conto energia, fino a 100 KW per le imprese agricole individuali e sino a 1 MW per le imprese agricole societarie nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti, e fino alla concorrenza delle esistenti dotazioni finanziarie del Fondo istituito presso l'IRFIS-FinSicilia, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) 11.

13. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sicilia l'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni. Le comunicazioni relative ai dati di cui al citato decreto, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, sono rese alla Regione siciliana e le somme riversate in applicazione del presente comma sono iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale istituiti nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - per essere riassegnate al correlato capitolo del bilancio regionale istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento delle autonomie locali che provvede all'erogazione ai comuni, a valere sulle disponibilità iscritte.

14. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

15. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

16. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

17. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

18. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 9.

Aiuti alle cooperative operanti nel settore socio assistenziale

1. Per i servizi resi, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, dalle cooperative sociali e loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a comuni, province e aziende sanitarie provinciali, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato ad intervenire, in qualità di cessionario, in operazioni di cessione irrevocabile del credito, prosoluto, derivante da fatture, emesse da cooperative e consorzi per i servizi di cui sopra, scadute da almeno tre mesi previa apposita dichiarazione scritta di riconoscimento del debito da parte dei suddetti enti.

2. L'IRCAC, qualora comuni, province e aziende sanitarie provinciali, decorsi ventiquattro mesi, non abbiano ancora corrisposto le somme relative alle cessioni del credito di cui al comma 1, chiede alla Ragioneria generale della Regione la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuna delle amministrazioni debentrici, i cui importi saranno decurtati del relativo importo ceduto.

3. L'IRCAC può, altresì, intervenire nella concessione di contributi in conto interessi, con le modalità di cui al proprio regolamento, per le operazioni di cessione di crediti delle cooperative e loro consorzi, relativi ai servizi di cui al comma 1, a istituti di credito, comprese le società di factoring e di leasing.

4. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

5. L'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 10.

Modifiche di norme relative al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imerese


1. Il comma 2 dell'articolo 111 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi inseriti nell'accordo di programma possono essere attuati anche secondo la modalità a regia da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive. Le risorse finanziarie regionali mobilitate non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alla lettera f) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza agli obiettivi previsti dal comma 1, è data priorità, ai fini della accelerazione degli ordinari tempi di indizione, alle gare per l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.».

Art. 11.

Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11 le parole "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nel 2011 o nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013". Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, si provvede con le disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219212, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014.



2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo: «Art. 1-bis (Mobilità interna). — 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive.

2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari.».

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione.

4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, diritto del lavoro e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione.

Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali.».

6. L'ARAN Sicilia è articolata in due strutture intermedie e si avvale esclusivamente del personale assegnato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con oneri a carico dell'amministrazione regionale. È fatto divieto, per le attività espletate, di percepire indennità aggiuntive rispetto a quelle corrisposte al personale regionale che esercita funzioni equivalenti. Per il complessivo funzionamento dell'Agenzia è autorizzata, per il triennio 2012/2014, la spesa di 300 migliaia di euro annui.

7. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'dagli assessori regionali' sono aggiunte le parole 'L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali'.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'incarico di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di cui all'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è espletato a titolo onorifico.

9. All'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, dopo le parole "delegati" sono inserite le parole " , ivi compresi quelli non parlamentari, ai quali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni". La spesa discendente dall'attuazione del presente comma è determinata per l'anno 2012 in 2.556 migliaia di euro.

10. A decorrere dal 1° maggio 2012, il trattamento economico di cui al comma 9 è ridotto, per gli Assessori non parlamentari, del 10 per cento rispetto a quello applicato al 30 aprile 2012.

11. I Servizi di pianificazione e controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono espletate dal Servizio di valutazione e controllo strategico del Presidente della Regione sino all'insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di gestione della performance secondo quanto previsto dal regolamento attuativo adottato

ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

12. A decorrere dal 1° luglio 2012, è soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

13. Per gli effetti del comma 12 alla Tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

14. Con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con effetto dall'1 luglio 2012, è disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti di cui ai commi 12 e 13 nonché l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio regionale discendenti dall'applicazione dei commi 12, 13 e del presente comma.

15. Al fine di contenere gli oneri per spese legali, il Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, Fondo pensioni Sicilia, istituito dall'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è rappresentato e difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi giudiziari, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, dagli avvocati, dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale.

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'effetto, la commissione edilizia comunale cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali.».


18. Nel rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del trenta per cento.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica dalla formazione della Giunta regionale relativa alla prossima legislatura. A far data dall'applicazione di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le specifiche limitazioni organizzative in esse contenute, incompatibili con quelle di cui al comma 18.

20. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le parole "successivamente al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti parole "successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili.".

21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



23. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi degli apparati istituzionali, già vigenti nell'ordinamento della Regione, si applicano, altresì, le disposizioni indicate nei successivi commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

24. Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

25. L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

26. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

27. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'finanze e credito e corpo regionale delle miniere' sono soppresse.

28. Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

29. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore degli enti teatrali e/o artistici regionali, a qualsiasi titolo, finanziati dalla Regione determinano l'esclusività degli stessi (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi.

L'erogazione, a qualsiasi titolo, di compensi, emolumenti o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata.

30. I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresi.

Tutte le funzioni da questi esercitate, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

31. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppresi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.»

32. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dal comma 31, è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

33. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

34. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1.»

35. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non discende alcun compenso. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente comma.

37. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014.

38. Al comma 4-*quater* dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'Le pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ' , previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento'.

39. È abrogato l'articolo 28 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

40. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

41. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

42. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

43. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole da "salvaguardando" a "comma 2" sono soppresse.

44. Con le modalità indicate dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni si provvede a mitigare l'impatto sulle fasce sociali più deboli delle disposizioni inerenti alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, recepite per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

45. Dall'attuazione del comma 44 non può derivare un minore gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte con un apposito fondo, istituito presso la rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, avente una dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.


46. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni dei commi 43, 44 e 45.

47. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale, sono abrogati l'art. 2 e i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

48. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente: "Art. 4 bis - 1. Nel territorio della Regione siciliana si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494".

49. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applica quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

50. A decorrere dall'esercizio 2012, gli ERSU della Sicilia sono autorizzati ad effettuare interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente comma, in deroga alle



disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dall'avanzo non vincolato dell'ERSU accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

51. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 24 la parola "2012" è sostituita con la parola "2013".

52. Al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, l'IRFIS-FinSicilia è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria ai patrimoni dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo modalità che sono definite con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

53. L'apporto finanziario è concesso quale sostegno in base al comma 10 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e dovrà essere imputato in apposita posta patrimoniale dei Confidi quale "Quote sostegno Regione siciliana", classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale.

54. L'apporto finanziario non può superare la misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dal bilancio del l'ultimo esercizio finanziario dei Confidi riferibili alle imprese socie.

55. L'Assessore regionale per l'economia chiede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

56. L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (Fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A.). — 1. Al fine di consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFIS-FinSicilia, nonché di agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è costituito un fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia sono ripartite le disponibilità del fondo ai regimi di aiuto di cui al presente comma. Tutte le disponibilità, nonché i successivi rientri, dei fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'Irfis-FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 confluiscono nel fondo unico a gestione separata istituito dal presente articolo. I compensi per la gestione del fondo unico a gestione separata, sono quelli determinati dalle vigenti convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis

Mediocredito della Sicilia, ora Irfis-FinSicilia Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., che regolano le singole operatività.»

57. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

58. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole «e del personale dirigenziale sanitario professionale tecnico-amministrativo (spta)».

59. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I componenti del collegio sindacale non possono svolgere il relativo incarico per più di due volte nella stessa azienda indipendentemente dalla durata dell'incarico stesso. Fermo restando il completamento dell'eventuale incarico in corso, ai fini di ulteriore nomina, deve tenersi conto anche degli incarichi precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione.»

60. — 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è inserito il seguente comma:

«14-bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.»

61. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

62. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 3.260 migliaia di euro da trasferire agli enti gestori delle riserve naturali.

63. Al mercato agroalimentare (MAAS) con sede in Catania, durante la fase di start-up, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

64. All'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2-ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2 bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli



comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.»

65. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 sono sopresse le parole: "A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti".

66. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le previsioni di cui al terzo periodo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

67. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è inserito il seguente comma:

«2-bis. I comuni possono presentare all'Amministrazione regionale, ai sensi del citato articolo 3 bis ed entro il 31 maggio 2012, la proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purché la proposta sia motivata sulla base di criteri di differenziazione territoriale, socio economica, nonché attinenti alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, che esprime il proprio parere entro i successivi 15 giorni, il piano di individuazione degli ambiti territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, secondo le indicazioni del suddetto articolo 3-bis, e comunque per un numero non superiore al limite dell'80 per cento della determinazione di cui al comma 1. La Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel rispetto del superiore limite gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.»

68. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.»

69. Al fine di favorire i processi d'integrazione tra le cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati, per una durata massima di otto anni e per un importo massimo di 10 mila euro per ogni impresa aggregata, per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006.

70. Beneficiari degli aiuti di cui al comma 69 sono i consorzi di cooperative costituiti da non oltre un anno aventi sede in Sicilia.

71. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 69 e 70, l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 115 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

72. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative dei commi 69, 70 e 71 compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

73. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole "modalità operative, altresì, alle" aggiungere le parole "cooperative e alle".

74. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC.

Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese.»

75. All'articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "imprese agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca" e dopo le parole "massimali previsti" sono aggiunte le parole: "dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007

della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca,";

b) al comma 2 dopo le parole "cooperative agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca".

76. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. L'Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006.

2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento.

La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.»

77. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole "del 25 luglio 2007 n. L. 193." è aggiunto il seguente periodo: "Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore".

78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicano all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.

81. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.


82. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

83. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

84. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

85. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 23, è inserito il seguente comma:

«5-ter. Con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il rapporto già in essere con l'Amministrazione regionale si considera regolarizzato ai fini predetti e



pertanto può essere rilasciata la concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali ivi compresi quelli del demanio trazzurale, forestale e fluviale ove sussistenti le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio.»

86. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

87. Le operazioni di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, ivi compresi quelli concessi ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a favore delle cooperative e loro consorzi, nonché quelli concessi dalla CRIAS alle imprese agricole per la formazione di scorte ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e dall'IRFIS a tutte le imprese del territorio siciliano, sono ammissibili alla richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Al termine del periodo di sospensione, i soggetti di cui al presente comma possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento, che non è superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e a tre anni per i finanziamenti a medio e lungo termine.

88. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

89. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di formare ed accrescere la cultura della salute attraverso l'alimentazione nella popolazione scolaresca, sensibilizza e favorisce l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere la dieta mediterranea e contrastare l'obesità ed il sovrappeso giovanile.

90. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è promossa la somministrazione di frutta fresca e di altre produzioni ortofrutticole.

91. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui ai commi 89 e 90, avuto riguardo alle seguenti azioni:

a) compattamento e valorizzazione delle filiere di prossimità di concerto con le organizzazioni dei Gruppi di azione locale (GAL) con l'obiettivo di rifornire le scuole ed altre mense pubbliche;

b) processi di affinamento nella lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli per le macchine vending, per le macchine spremiagrumi o dispositivi automatici per la preparazione e vendita di frutta e verdura;

c) diffusione dei principi della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni di educazione alimentare, pubblicazioni specifiche, visite in campo e nelle aziende di trasformazione alimentare.

92. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

93. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

94. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

95. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

96. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

97. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

98. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in quanto inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano la normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. Alle stesse, in quanto facenti parte del sistema camerale italiano, non sono applicate le analoghe normative destinate agli enti regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione.

99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell'Ente Fiera del Mediterraneo, istituito con decreto legislativo Presidente della Regione 9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi del-

l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 3 settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

100. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui al comma 99, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché quelle di cui agli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

101. Per le finalità dei commi 99 e 100 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la spesa di 1.350 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. All'onere a regime, valutato in 1.350 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per gli effetti è ridotta l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

102. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

103. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

104. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Per le operazioni finanziarie a decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

1-ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

1-quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dal presente articolo sono iscritte nel medesimo esercizio finanziario nel bilancio della Regione per essere trasferite per le medesime finalità al soggetto individuato ai sensi del comma 1-ter.»

105. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

106. Al fine di attenuare il divario economico in atto esistente tra le retribuzioni del personale regionale in servizio e i trattamenti pensionistici del personale regionale collocato in quiescenza entro la data del 30 novembre 2001, a parità di qualifiche e/o prestazioni lavorative, il Governo della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta un disegno di legge finalizzato ad introdurre idonei correttivi ed adeguate prescrizioni a regime.

107. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 21 bis Servizi per il pubblico nelle riserve - 1. Nelle riserve possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;

b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;


c) aree attrezzate per il campeggio;

d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;

e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica;

f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;

g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).



2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

3. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i gestori delle Riserve, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

4. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio delle riserve naturali, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti. Nel bando sono previsti i servizi minimi da assicurare per la fruizione delle riserve naturali.

5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale.

6. In ogni area naturale protetta facente parte del sistema regionale deve essere prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione.

Art. 21-ter (Servizi per il pubblico nei parchi) — 1. Nei parchi possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

- a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;
- b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;
- c) aree attrezzate per il campeggio;
- d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;
- e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica nei centri di incontro;
- f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;
- g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).

2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentiti i gestori dei parchi, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

4. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio dei parchi, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti.

5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale.”

108. Il quattordicesimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è soppresso.

109. La tariffa prevista dal comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni da applicare alle istruttorie afferenti i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto o per le modifiche sostanziali alle predette autorizzazioni, nonché i controlli previsti dall'art. 29 decies, sono calcolate con riferimento al decreto ministeriale

24 aprile 2008 pubblicato nella G.U.R.I. del 22 settembre 2008, adottando i seguenti valori espressi in euro al costo istruttorio (CD).

Tipologie di impianti	Categoria di impresa	Cd
Impianti dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 non ricompresi nell'allegato XII alla parte seconda numeri da 1) a 4)	Grandi imprese	10.000
	Medie imprese	5000
	Piccole imprese	2500
	Microimprese	2000

Per l'identificazione della categoria di impresa si fa riferimento all'Allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che classifica e definisce le dimensioni delle attività economiche in base al numero di unità di lavoro/anno (ULA) ed alle soglie finanziarie di fatturato.

Per le istanze di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies i valori del costo istruttorio (CD) sopra stabiliti sono ridotti nella misura del 50 per cento. In caso di modifiche non sostanziali ad impianti già autorizzati la tariffa istruttorie è fissata pari a euro 1.500 per ogni categoria di attività elencata nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.

110. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente.

111. Il comma 3 dell'articolo 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è abrogato.

112. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

113. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

114. All'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, dopo le parole 'alle università' inserire le parole 'ai comuni'.».

115. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale procede alla ripartizione dei fondi fra le scuole primarie paritarie, titolari di convenzione ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, in maniera uniforme ed eguale secondo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 del predetto D.P.R. n. 23/2008.

116. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

117. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4-bis dopo le parole "aventi sede legale" aggiungere le seguenti parole: "e/o unità locale purché avente sede in Sicilia".
- b) al comma 4-ter sostituire le parole "da almeno sei mesi" con le parole "e/o unità locale";
- c) aggiungere il seguente comma: "4 quinquies. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater possono essere concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi commi a prescindere dalla tipologia di attività esercitata."



118. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

119. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2009, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, anche mediante deliberazioni consiliari, tuttora utilizzati nei processi produttivi".

120. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

121. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

122. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

123. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

124. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

125. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

126. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

127. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

128. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole: "I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto".

129. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

130. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "entro ventiquattro mesi dal termine" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi dal termine".

131. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

132. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

133. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

134. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

135. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

136. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

137. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

138. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

139. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

140. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

141. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

142. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

143. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, si interpreta nel senso che gli atti aggiuntivi stipulati ai sensi del medesimo comma devono essere collegati al contratto adeguato, anche nell'utilizzo, al nuovo periodo di riferimento.

144. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 è inserito il seguente comma:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti ter-

ritoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.».

145. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 è inserito il seguente comma:

«7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.».

146. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

147. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

148. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

149. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2014".

150. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2012, a valere sulle disponibilità del Fondo a gestione separata di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la spesa di 1.300 migliaia di euro da destinare all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2012. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono emanate le disposizioni applicative del presente comma.

151. Alla fine del comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole: "e comunque entro il 30 giugno 2012".

152. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

153. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

154. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

155. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

156. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

157. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

158. La Regione siciliana riconosce il Soccorso alpino e speleologico siciliano (SASS), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in ambiente impervio, montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alla legge 21 marzo 2001, n. 74 e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


TITOLO III

EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 12.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B', allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.



2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2012, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *f*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *g*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *i*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *l*), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

Art. 13.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza 1° gennaio 2012.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia ARMAO

12R0404

LEGGE 9 maggio 2012, n. 27.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.1) n. 19 dell'11 maggio 2012 (n. 21))

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2012 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella «A»).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella «B»).

Art. 3.

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte dell'Assessore dell'Economia la facoltà di cui all'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Oneri del personale

1. Gli oneri da destinare ai rinnovi contrattuali relativi al quadriennio economico 2006-2009 del personale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché alla erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, dovuta per il quadriennio 2010-2013 ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono determinati con apposita norma della legge di stabilità regionale per l'anno 2012.

Art. 5.

Totale generale del bilancio annuale

1. È approvato in 26.266.860 migliaia di euro in termini di competenza ed in 23.382.408 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Allegati

1. Per l'anno finanziario 2012 le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e 2 alla presente legge.



Art. 7.

Modalità di attivazione di capitoli di spesa

1. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell'U.P.B. 4.2.1.5.9 e dell'U.P.B. 4.2.2.6.3 sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 8.

Bilancio pluriennale

1. È approvato in 56.106.379 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2012-2014, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2012-2014 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 9.

Quadri

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2012.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2012.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 2012

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

12R0405

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione. (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 18 maggio 2012).

Il supplemento ordinario alla *Gzzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 18 maggio 2012, riporta erroneamente nel frontespizio «*Legge 15 febbraio 2012, n. 28*» e con «*Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 28*», come corretto.

12R0407

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-029) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 7 2 8 *

€ 3,00

